

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A

Il Consiglio Federale

- Attesa la necessità di adottare, in vista della campagna trasferimenti che si effettuerà dal 2 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003, provvedimenti finalizzati da un lato a prevenire, dall'altro a sanzionare operazioni di trasferimento e tesseramento di calciatori, non coperte dalle necessarie garanzie economiche;
- preso atto che l'ultima classificazione nelle fasce A) e B), determinata ai sensi del C.U. n. 30/A del 14.5.2002, debba essere utilizzata anche ai fini della predetta campagna trasferimenti;
- preso altresì atto che, con riferimento ai rapporti pluriennali tra tesserati e società della Lega Professionisti di Serie C, che verranno stipulati nel suddetto periodo, il visto di esecutività spiegherà efficacia fino al 30/6/2003, fatta salva ogni ulteriore determinazione per le successive stagioni sportive;
- considerato che, per quel che concerne la regolamentazione delle attività di trasferimento dei calciatori, si rendono opportune alcune puntualizzazioni alle disposizioni già esistenti, mentre per quel che concerne l'aspetto sanzionatorio, appare suggeribile la previsione di un minimo edittale di pena per le violazioni in cui incorreranno le società;
- visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- a) Le società collocate in Fascia B) possono depositare contratti di acquisizione di calciatori, a condizione che questi trovino integrale copertura in contratti di cessione con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati.

- b) Gli adempimenti di cui al punto 11), lettera Bf) del C.U. n. 31/A del 14.5.2002, nonché il deposito delle fideiussioni bancarie e/o, per le società della Lega Nazionale Professionisti, delle polizze fideiussorie assicurative dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti prevista dalle lettere C), D), E), G), H) del medesimo punto 11 di detto C.U., debbono essere effettuati entro il termine perentorio di 8 giorni dal deposito di ciascun contratto, pena la mancata esecutività del contratto e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.
- c) Le società appartenenti alla L.P.S.C. che, a seguito di contratti con calciatori depositati nel periodo 2 gennaio 2003 – 31 gennaio 2003, superino il budget tipo e/o quello per singolo contratto di cui al punto II, 3c del C.U. n. 29/A del 14.5.2002, debbono depositare presso la Lega Professionisti Serie C la relativa fideiussione bancaria a prima richiesta, a garanzia dell'eccedenza entro il termine perentorio di 8 giorni dal deposito del contratto, pena la mancata esecutività del contratto e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.
- d) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8, comma 2 C.G.S. e comporta oltre alle sanzioni già previste da altre disposizioni federali, anche l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 lett. f. C.G.S., nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
- e) Gli eventuali danni derivanti dalla mancata esecutività dei suddetti contratti saranno riconosciuti e liquidati dai competenti organi federali (Commissione Vertenze Economiche e Collegi Arbitrali).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro